MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 agosto 2026.

Disposizioni in materia di rendicontazione e verifica dei traguardi e degli obiettivi, attivazione del circuito finanziario e applicazione delle penalità relative al Contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; in particolare, l'allegato V «Principi e parametri fondamentali dei contratti fra le autorità competenti e i gestori dell'infrastruttura»;

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione); in particolare il considerando n. (7);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) 913/2010 e abroga il regolamento (UE) 1315/2013;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»; in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, che subordina la validità degli atti di finanziamento o autorizzazione di progetti di investimento pubblico all'indicazione dei codici identificativi previsti;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»; in particolare, l'art. 3, comma 5, che dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico»; in particolare, l'art. 15 «Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato», così come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

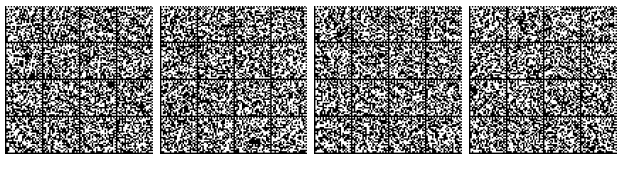
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; in particolare, l'art. 1, commi 1042, 1043, 1044;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; in particolare, l'art. 22, comma 1, lettera *b)*, punto 4), che prevede l'introduzione all'art. 15, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del comma 5-*ter* il quale stabilisce che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per i profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario nonché le penalità da applicare a carico del gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, con il quale è stata rilasciata a favore delle «Ferrovie dello Stato - Società dei trasporti e servizi per azioni» e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione (1° luglio 2001), alla Rete ferroviaria italiana S.p.a., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;

Vista la delibera 26 novembre 2020, n. 63, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Ministro n. 496 del 7 dicembre 2021, recante le «Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche – Settore ferroviario»;

Vista la delibera n. 116/2025 del 24 luglio 2025 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), recante «Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025. Approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui alla Misura 10.6 dell'allegato A alla delibera n. 95/2023»;

Visto il Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

Considerata la necessità, nell'ambito degli impegni contrattuali previsti, di assicurare un sistema verificabile di traguardi, obiettivi, indicatori di *performance* e criteri di qualità coerenti con il DSPM, nonché la conseguente attivazione del circuito finanziario e l'applicazione di eventuali penalità per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale conseguenti al mancato conseguimento degli stessi;

Ritenuto necessario recepire e attuare quanto disposto dall'art. 15, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera *b)*, punto 4), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il presente decreto definisce le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, le modalità di attivazione del circuito finanziario, nonché le penalità da applicare a carico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed è finalizzato a garantire l'efficace attuazione delle disposizioni che saranno recepite nel Contratto di programma - parte investimenti (CdP-I), sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) in attuazione dell'art. 22 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il Contratto di programma - parte Investimenti (CdP-I), di cui al comma 1, contiene i traguardi e obiettivi, intermedi e finali, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, nonché gli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità definiti in conformità con quanto previsto dall'allegato II al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante il recepimento e l'attuazione dell'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.

3. Nell'ambito degli aggiornamenti annuali, il Contratto di programma - parte Investimenti (CdP-I) fornisce evidenza dell'evoluzione dei valori relativi ai traguardi e agli obiettivi, agli indicatori di *performance* e ai criteri di qualità, ai fini della rendicontazione, delle verifiche e dell'attivazione del circuito finanziario disciplinati dal presente decreto.

4. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi ferroviari di cui all'art. 4 è inserito in appendice alla relazione informativa al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) e ne costituisce parte integrante.

5. Il presente decreto non si applica al Contratto di programma – parte Servizi (CdP-S), fatto salvo per quanto applicabile relativamente a indicatori di *performance* e criteri di qualità, ed agli interventi classificati, esclusivamente, come rinnovo ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2016/797 e delle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «Autorità di regolazione dei trasporti» o «ART»: Autorità nazionale istituita dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che è anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'art. 55 della direttiva 2012/34/UE;

b) «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» o «CIPESS»: Comitato istituito dall'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

c) «MIT»: Ministero ovvero concedente ovvero Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) «Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie» o «Direzione generale»: Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente sui contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;

e) «MEF»: Ministero dell'economia e delle finanze;

f) «gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale»: soggetto individuato nella società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) che, ai sensi dell'atto di concessione, è responsabile della progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

g) «Documento strategico pluriennale della mobilità» o «DSPM»: documento strategico pluriennale della mobilità di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, volto a definire gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale;

h) «Contratto di programma – parte Investimenti» o «CdP-I»: contratto – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – che disciplina gli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria;

i) «Contratto di programma – parte Servizi» o «CdP-S»: contratto – stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 – che disciplina le attività manutentive, sia ordinarie sia straordinarie, nonché le altre attività di gestione della rete prestate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e le relative coperture finanziarie per il periodo di riferimento;

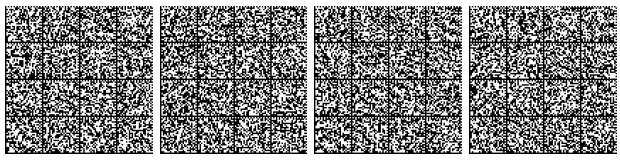
j) «Programma di investimento»: insieme di progetti di investimento, sinergici e collegati ad un medesimo obiettivo ovvero aggregati in base ad omogeneità tipologica o territoriale e/o funzionale, suscettibili di autonoma progettazione e realizzazione, contraddistinti da una pianificazione unitaria e gestita da un committente funzionale e, ove previsto, da una attuazione coordinata gestita da un referente di programma;

k) «investimento» o «progetto di investimento»: iniziativa unitaria con beneficio prevalente, eventualmente articolata in lotti, con caratteristiche tipologiche omogenee, contraddistinta da una localizzazione, una progettazione coordinata, una valutazione economica per determinarne la sostenibilità complessiva, un insieme di appalti di servizi, lavori e forniture che si svolgono secondo una successione temporale coordinata, gestita da un referente di progetto con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

l) «Codice unico di progetto» o «CUP»: codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione;

m) «Costo a vita intera» o «CVI»: costo di un intervento al cui ammontare concorrono tutte le voci di costo associate al quadro economico dell'intervento, comprensivo dell'importo degli appalti (di servizi, lavori e forniture) connessi all'intervento principale e delle somme a disposizione della committenza, in coerenza con l'art. 5, dell'allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

n) «traguardi e obiettivi»: misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di un investimento o di un intervento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi – da conseguire entro le scadenze temporali stabilite;



o) «indicatori di *performance* e criteri di qualità»: obiettivi di prestazione orientati agli utenti, definiti in conformità all'allegato V alla direttiva 2012/34/UE e individuati dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi del disposto di cui all'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

p) «rendicontazione»: flusso informativo periodico, predisposto dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, relativo all'avanzamento fisico, procedurale, finanziario e prestazionale degli interventi;

q) «circuito finanziario»: insieme di procedure che regolano il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità a legislazione vigente;

r) «Sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato»: sistemi previsti a legislazione vigente finalizzati all'acquisizione dei dati in materia di investimenti pubblici.

Art. 4.

Cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, nonché ai fini della programmazione della spesa e dell'erogazione delle risorse relative agli investimenti ferroviari previsti dal Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale trasmette, anche in formato elaborabile, il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi, congiuntamente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

2. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi di cui al comma 1 è redatto in coerenza con le informazioni presenti sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, considerando i soli progetti e programmi di investimento dotati di totale o parziale copertura finanziaria.

3. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi comprende, per ciascun intervento, almeno le seguenti informazioni:

a) CUP e descrizione intervento;

b) localizzazione territoriale;

c) Informazioni finanziarie, comprendenti almeno le seguenti voci: *i)* importo e relativa fonte dei finanziamenti disponibili; *ii)* importo dei finanziamenti da reperire; *iii)* quadro economico previsionale e definitivo; *iv)* costo a vita intera; *v)* costo a vita intera aggiornato, ove variato; *vi)* percentuale di variazione; *vii)* cause della variazione; viii) obbligazioni giuridicamente vincolanti (impegni); *ix)* piano dei costi (indicazione del valore realizzato nell'anno e da realizzare negli anni futuri); *x)* pagamenti;

d) avanzamento intervento, con indicazione, per ogni singolo progetto, del relativo CUP, dello stato di avanzamento procedurale e fisico, previsto ed effettivo, con riferimento alle fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo, entrata in esercizio.

4. Il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi sottoscritto dall'amministratore delegato della società Rete ferroviaria italiana S.p.a., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è redatto sulla base degli stanziamenti di bilancio e trasmesso al MIT e al MEF entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale atto costituisce presupposto essenziale per la predisposizione e sottoscrizione del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), nonché per i suoi aggiornamenti periodici annuali.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno, RFI trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione adeguatamente motivata in ordine allo stato di attuazione del cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi, individuati dal rispettivo CUP, in cui sono indicate le eventuali modifiche dello stesso e le relative conseguenze finanziarie, ai fini delle valutazioni dei necessari interventi. RFI attesta l'aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per le nuove infrastrutture, i cui lavori non siano ancora avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la presentazione o l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi e dei quadri economici e finanziari degli interventi è accompagnato da un'analisi su categorie omogenee di opere e di costi, tenendo in considerazione i *benchmar*k internazionali e le serie storiche dei tempi di realizzazione delle opere, con indicazione della media e varianza della durata e sulla probabilità media di accadimento di eventi o circostanze oggettive ed esogene che potrebbero condizionare l'evoluzione del medesimo cronoprogramma e del costo dell'opera. I nuovi progetti di investimento sono identificati univocamente tramite il CUP. Nel caso in cui un progetto di investimento sia suddiviso in lotti, ciascun lotto è identificato univocamente tramite un CUP.

7. Ulteriori specifiche indicazioni tecniche e procedurali volte a garantire il corretto monitoraggio degli interventi da parte di RFI ed il conseguente adeguamento delle procedure connesse al trasferimento delle risorse e dei modelli da utilizzare per la trasmissione dei dati in formato elaborabile previsti nelle comunicazioni di cui al presente decreto, possono essere individuate con specifico provvedimento del Ministero dell'economia delle finanze.

8. Ai fini delle valutazioni degli interventi da adottare, le variazioni di costo che eccedono il 20% del quadro economico approvato, al netto degli adeguamenti tariffari, sono tempestivamente comunicate da RFI al MIT e al MEF, con apposita relazione di impatto recan-

te le cause dello scostamento, gli effetti sul programma di investimento, le eventuali proposte di copertura e le conseguenze sul cronoprogramma.

Art. 5.

Traguardi e obiettivi e relativa rendicontazione

1. L'allegato 1 al presente decreto fornisce uno «Schema di riferimento per l'individuazione di traguardi, obiettivi ed indicatori del Contratto di programma – parte investimenti 2027-2031». Tale schema opportunamente dettagliato, anche in coerenza con gli indirizzi del Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM) costituirà parte integrante del Contratto quinquennale e di ciascun aggiornamento annuale dello stesso.

2. Gli obiettivi e i traguardi, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi associati agli stessi e il relativo calendario di conseguimento concordati fra il MIT e RFI, sono riportati in apposita tabella, redatta in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

3. Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) è ammessa la rimodulazione degli obiettivi e dei traguardi precedentemente concordati, anche su richiesta motivata del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale trasmette alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT e, per conoscenza, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), anche sulla base delle informazioni presenti sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato, una rendicontazione semestrale sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi riportati nella tabella «Traguardi e obiettivi» del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), con riferimento alle scadenze ricadenti nel semestre considerato. La rendicontazione è trasmessa entro trenta giorni dalle scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

5. La rendicontazione semestrale è predisposta sulla base del flusso informativo periodico relativo all'avanzamento fisico, procedurale, finanziario e prestazionale degli interventi. Essa attesta il progressivo perseguimento dei traguardi e degli obiettivi del periodo di riferimento e per ciascuno di essi riporta almeno:

a) i dati identificativi degli interventi (CUP, CVI, ecc.) e dei progetti di investimento inclusi nella tabella «Traguardi e obiettivi» del CdP-I;

b) l'avanzamento procedurale conseguito ed il relativo scostamento rispetto alle previsioni;

c) l'avanzamento fisico conseguito ed il relativo scostamento rispetto alle previsioni;

d) l'avanzamento finanziario, con le informazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*;

e) la descrizione delle opere e delle attività completate, nonché di quelle da completare successivamente al conseguimento del traguardo/obiettivo con relativa documentazione comprovante il conseguimento degli stessi;

f) attestazione del coerente aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per ciascun traguardo e obiettivo conseguito nel semestre e riportato nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), la rendicontazione semestrale include l'attestazione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi.

7. Con riferimento ai traguardi e agli obiettivi riportati nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) da conseguire nei periodi successivi al semestre di riferimento, la rendicontazione include una relazione informativa che illustri, per ciascun intervento: i dati previsionali di avanzamento fisico, procedurale, economico e prestazionale; eventuali criticità; le misure che si intendono adottare per annullare o mitigare gli effetti delle criticità; la valutazione circa la capacità di conseguire i *target* e gli obiettivi nei tempi previsti; l'aggiornamento delle previsioni di spesa.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può svolgere un monitoraggio autonomo sugli obiettivi, sui traguardi e sui cronoprogrammi, distinto dalla sola rendicontazione periodica, anche mediante acquisizione di dati, richieste istruttorie e verifiche di coerenza con i sistemi di monitoraggio.

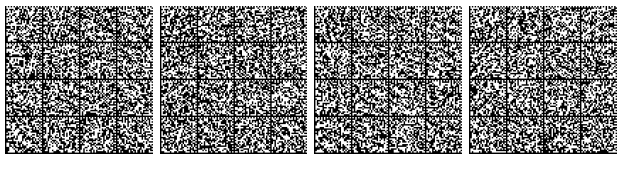
Art. 6.

Indicatori di performance *e criteri di qualità*

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) individua, in conformità a quanto previsto dall'allegato V della direttiva 2012/34/UE, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, per i profili di natura finanziaria, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), gli indicatori di *performance* ei criteri di qualità oggetto dei Contratti di programma.

2. Gli indicatori di *performance* e i criteri di qualità di cui al comma 1 inclusi quelli relativi a: livello dei guasti, puntualità, tempi di primo intervento e indicatori di *performance* orientati agli utenti sono recepiti nei Contratti di programma e ne costituiscono parte integrante.

3. L'ART, nell'ambito delle proprie competenze, provvede al monitoraggio degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità, contenuti nei Contratti di



programma, nonché all'applicazione delle penali per mancato conseguimento dei risultati secondo modalità e procedure stabilite dalla medesima Autorità.

4. Gli esiti delle attività di cui al comma 3 sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le finalità connesse alla attuazione dei Contratti di programma.

Art. 7.

Monitoraggio e verifica del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, l'ART, nell'ambito delle proprie competenze, provvede al monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, contenuti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), secondo modalità e procedure stabilite dalla medesima Autorità.

2. L'ART effettua il monitoraggio, di cui al comma 1, a partire dalla documentazione acquisita dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale e all'attestazione dell'amministratore delegato di cui all'art. 5.

3. Gli esiti delle attività di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per le finalità connesse alla attuazione del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

4. La Direzione generale, con il supporto della Struttura tecnica di missione (STM), alla luce degli esiti delle attività di ART e della rendicontazione di cui all'art. 5 trasmessa da RFI S.p.a., verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nel semestre, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista al comma 8 dell'art. 5.

5. In caso di esito positivo, la Direzione generale ne dà comunicazione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche ai fini dell'attivazione del circuito finanziario di cui all'art. 8.

6. Qualora, anche dai riscontri trasmessi dall'ART, emergano scostamenti, ritardi o criticità nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, la Direzione generale comunica le osservazioni rilevate e assegna al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un termine non inferiore a trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni, di elementi integrativi o di un piano di azione correttivo, senza pregiudicare la continuità degli interventi in corso.

7. Le eventuali misure correttive sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, evitando duplicazioni rispetto ad altri strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente.

8. Nei casi di accertato e ingiustificato mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, non derivante da cause oggettive o di forza maggiore, la Direzione generale avvia la procedura finalizzata all'applicazione delle penalità di cui all'art. 10.

9. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di vigilanza, programmazione finanziaria e controllo della spesa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà evidenza degli obiettivi e dei traguardi raggiunti e degli eventuali scostamenti nell'annualità di riferimento nell'ambito della relazione di cui al comma 2-*ter* dell'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La relazione è trasmessa ai soggetti istituzionali competenti ed è pubblicata sul sito del Ministero.

Art. 8.

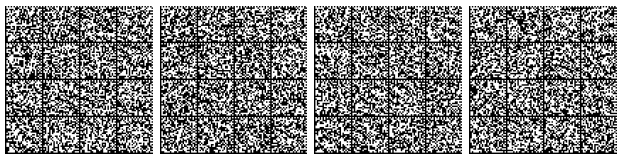
Trasferimento delle risorse e rendicontazione delle spese

1. Il trasferimento delle risorse avviene previa presentazione, anche in formato elaborabile, delle relative richieste da parte del legale rappresentante di RFI contenenti l'indicazione dell'autorizzazione di spesa di riferimento, del capitolo di spesa, del piano gestionale e dei CUP degli interventi cui si riferiscono, specificando per ciascun intervento l'importo richiesto e quello già trasferito nonché il relativo stato di avanzamento finanziario. RFI attesta la coerenza tra le richieste di trasferimento, il cronoprogramma di spesa e procedurale di cui all'art. 4 e lo stato di attuazione degli interventi, anche funzionalmente a quanto previsto dagli obiettivi di cui all'allegato 1, nonché l'avvenuto aggiornamento dei dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi sui sistemi informativi di monitoraggio degli investimenti pubblici della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il trasferimento delle risorse è effettuato, nei limiti delle disponibilità di bilancio in termini di competenza e cassa e coerentemente con il quadro di finanza pubblica, da parte del gestore del pertinente capitolo di spesa. Entro i successivi trenta giorni il soggetto gestore del capitolo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la documentazione di cui al comma 1.

3. RFI assicura la conservazione, l'integrità e la pronta esibizione della documentazione giustificativa delle spese e dei dati di monitoraggio, ai fini dei controlli da parte delle competenti amministrazioni nazionali ed europee.

4. Restano ferme, per ciascuna fonte di finanziamento, le specifiche procedure di controllo, rendicontazione e certificazione previste dalla normativa nazionale ed euro unitaria vigente.



Art. 9.

Meccanismo di incentivazione della parte variabile della remunerazione

1. In attuazione dell'art. 15, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del personale con qualifica dirigenziale che gestisce le risorse economiche del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) tengano conto, per ciascun anno:

a) per una quota pari al 50% dell'importo, del livello di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, contenuti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I);

b) per una quota pari al 50% dell'importo, dei risultati conseguiti in relazione agli indicatori di *performance* e ai criteri di qualità.

2. Le percentuali minime della componente variabile della remunerazione collegate ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono contenute nel limite del 30 per cento.

3. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei meccanismi incentivanti, annualmente, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dà evidenza, nell'ambito del proprio bilancio di esercizio, dei criteri adottati, delle modalità di applicazione dei sistemi di incentivazione e dei risultati complessivamente conseguiti.

Art. 10.

Penalità per mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi

1. Le penali da applicare a carico del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in caso di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi sono contenute nell'articolato del Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

2. Le penali, di cui al comma 1, sono espresse in relazione a panieri costituiti da progetti di investimento rilevanti o da specifici programmi di investimento individuati nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) e tengono conto dell'entità dello scostamento rispetto ai valori programmati.

3. Le penali sono definite nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I), secondo le prerogative di ART, in fisse e/o proporzionali e dovranno essere parametrate alla gravità del mancato raggiungimento dell'obiettivo e del traguardo.

4. L'applicazione delle penali, in presenza di gravi inadempimenti, non esclude l'adozione di ulteriori misure correttive qualora necessarie per garantire il conseguimento di quanto programmato.

Art. 11.

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e purché non in contrasto con le sue disposizioni, i criteri, le prescrizioni, i contenuti informativi, gli allegati, le tabelle, le appendici, le schede-progetto e gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione progressivamente introdotti nel Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I).

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La disciplina del presente decreto si applica al Contratto di programma – parte Investimenti (CdP-I) a decorrere dal periodo contrattuale 2027-2031.

4. In sede di prima applicazione il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi è trasmesso entro sessanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 agosto 2026

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3376

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto e dei relativi allegati è consultabile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Opere pubbliche» - «Atti di programmazione delle opere pubbliche» al seguente link: https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?in_oggetto=53&id_doc=614

26A05717

